

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

TEMA: SINTESI DELLE FONTI DEL
DIRITTO UE E DELLA RELATIVA
APPLICAZIONE

Milano, 17 Novembre 2016

Relatore: JOSEPH HOLZMILLER

FONTI DEL DIRITTO DELL'UE

A)= TRATTATO UE (TUE)

= TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)

= CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA UE

B) ATTI DELLE ISTITUZIONI

Ai nostri fini ricordiamo (ex. art. 288 TFUE):

B1) GLI ATTI **VINCOLANTI**

a) I REGOLAMENTI

b) LE DIRETTIVE

B2) GLI ATTI **NON VINCOLANTI**

- I PARERI

- LE RACCOMANDAZIONI

C) **SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

-quando il giudice nazionale non le ritiene chiare sul punto controverso (Sent. 16/03/1978, c-135/77; 16/12/81, c-244/80)

-la dottrina esclude la competenza per il ricorso di validità delle sentenze della stessa C.G.

D) **NORME INTERNE "MODELLATE" SU NORME DELL'U.E.**

E) **ALTRI (non riguardano l'argomento in questione)**

A) IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)

Le sue disposizioni **prevalgono** sulle disposizioni di legge nazionali

Eccezione: norme della Costituzione nazionale concernenti le libertà ed i diritti fondamentali della persona umana (Sent. 05/02/1963, C-26/62, Van Gend & Loos nonché Sent. 15/07/1964, C-6/64, Costa/Enel)

V. Anche Corte Costituzionale italiana n. 168/91

Il Trattato è stato consolidato in 2 bipartizioni:

- I. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
- II. Trattato sull'Unione Europea (Tr. UE)

Il Trattato assume il **PRIMATO** nella gerarchia dell'Ordinamento Unionale e concerne anche:

- Le modificazioni e le integrazioni del Trattato stesso
- I protocolli allegati al trattato (art. 51 Tratt. UE)
- I principi generali dell'Ordinamento Unionale (es: concorrenza e mercato);
 - ° Gli accordi internazionali (in vigore) con l'UE;
- Le norme di diritto internazionale di validità generale (consuetudinario) (Sent. 16/06/98, c-162/96)

III. La Carta dei diritti fondamentali UE

- Enuncia i principi costituzionali fondamentali comuni agli Stati Membri

B) GLI ATTI VINCOLANTI

B1/a) I REGOLAMENTI (art. 288, c.2, TFUE)

Sono **direttamente applicabili** all'interno di ciascuno stato membro senza alcun bisogno di recepimento (in pratica "bypassa" il legislatore nazionale)

ANZI

E' **vietato** allo Stato membro **introdurre disposizioni** non previste dal regolamento e, quando richiesto dal regolamento, introduce solo norme di attuazione (modalità) che non abbiano contenuto obbligatorio per il singolo (persona fisica o giuridica)

PREVALGONO

SU CONTRARIE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI PRASSI NAZIONALE E DUNQUE VIETANO ANCHE L'APPLICAZIONE DELLA CONTRARIA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Il Regolamento NON può essere modificato o abrogato da una legge nazionale posteriore

MA

solo da un Regolamento UE successivo

B1/b) LE DIRETTIVE (art. 288, c.3, TFUE)

- Stabiliscono gli **obiettivi** da raggiungere
- Gli stati membri devono recepirle nel loro Ordinamento nazionale entro un **termine** prestabilito
- Gli stati membri sono liberi di scegliere le **forme ed i mezzi** giuridici – legislativi per il loro recepimento

N.B.

-Vi sono direttive talmente “programmatiche” da essere considerate molto affini ai Regolamenti
(Es: *Direttiva IVA n. 112/2006*).

- La **diretta efficacia delle direttive** non è prevista dal trattato UE, ma è il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia

**CONSEGUENZA DELLA DIRETTA EFFICACIA
DELLE DIRETTIVE UE**

**OGNI DIRETTIVA
NON RECEPITA
OVVERO
MAL RECEPITA**

CONTRASTO NORMATIVO

**ANCHE PER UNA SINGOLA NORMA
CONTENUTA NELLA DIRETTIVA**

PREVALE LA NORMA DELL'UE

QUANDO (CONDIZIONI)
1) INCONDIZIONATA
2) SUFFICIENTEMENTE PRECISA
**3) NON ATTUATA (OVVERO NON
CORRETTAMENTE ATTUATA) NEL
TERMINE STABILITO**

**SE SUSSISTONO
QUESTE CONDIZIONI
DI PREVALENZA**



**IL GIUDICE NAZIONALE DEVE ACCOGLIERE LA
RICHIESTA DI**

- DISAPPLICARE LA NORMA INTERNA**
- NON TENERE CONTO DEL CARATTERE GENERALE
DELLA DIRETTIVA**
- APPLICARE LA DISPOSIZIONE (ANCHE SINGOLA)
DELLA DIRETTIVA**



**Il Giudice, in caso di dubbio può rinviare la questione
di interpretazione alla C.G. UE**

TUTTAVIA

**Un giudice di ultimo grado (o unico grado) contro le
cui decisioni non si possa proporre ricorso**

E' TENUTO

**a sottoporre alla C.G. UE la domanda di applicazione
del diritto UE (in caso di dubbio accoglimento)**

B2) GLI ATTI NON VINCOLANTI

-RACCOMANDAZIONI

-PARERI

Vi sono pronunce interessanti in base alle quali:

- E' escluso il sindacato della Corte di Giustizia sui contenuti di una raccomandazione a' sensi dell'art. 230, c.1, TFUE
- Le **Raccomandazioni** non possono far sorgere, in capo ai singoli, diritti che essi possano invocare dinanzi ai Giudici Nazionali

TUTTAVIA

- i Giudici Nazionali devono tenerle in considerazione quando siano **utili** (strumentali) all'interpretazione delle disposizioni unionali obbligatorie.

PERTANTO

- In questo senso la Corte di Giustizia si ritiene competente a prenderle in considerazione quando sono ritenuti di ausilio

- all'attuazione
- o al completamento
- o all'interpretazione

del diritto dell'UE "vincolante"

(Es: Sent. 21/1/1993, c-188/41; Sent. 12/11/1974, c-32/74; Sent. 20/05/1976, c-111/75) (in dottrina: "Briguglio", pregiudiziale comunitaria e processo civile, Padova, 1996 p. 70; cfr. altresì "Grappiolo", la C.G. sul rinvio pregiudiziale, in Dir. Comm. Scambi int, 1992, p. 68 ss; Cfr, infine, "Waelbroeck", art. 177, in Commentaire Maigret, Le droit de la CEE, Vol X, Bruxelles, 1993).

C) SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le sentenze della C.G. hanno **natura, efficacia e ruolo** delle rispettive **leggi dell'U.E. interpretate**

Talvolta: FUNZIONE DI SUPPLENZA del legislatore unionale

- **per colmare vuoti normativi** (*es: effetto diretto della direttiva*)
- **per l'evoluzione interpretativa** (*es: discriminazione interna, S.O. ai fini IVA*)

ESPLICANO EFFICACIA

- **NEL TEMPO:**
 - sono normalmente **retroattive**
 - vi sono eccezioni (molto rare)
- **NELLO SPAZIO** Esplicano efficacia **erga-omnes**
(in tutta l'Unione Europea)

N.B.:

Detta efficacia (nel tempo e nello spazio) non è prevista da norme scritte; ma si desume

- Da ordinanze per questioni identiche
- Dai richiami a sentenze precedenti
- In Italia (da sentenze Corte Costit.le)
(v. sent. 168/ 1991)

D) NORME INTERNE “MODELLATE” SU NORME DELL’U.E.

La Corte di Giustizia si è ritenuta competente ad interpretare **norme di diritto interno** quando il legislatore nazionale le abbia (manifestamente)

modellate sulle norme di diritto dell’UE

La Corte ha peraltro ritenuto sussistente la sua competenza ad interpretare, non solo le disposizioni dell’UE, ma anche le **“nozioni”** in essa contenute.

E’ emblematica la sentenza **“Leur Bloem”** in ordine alla “nozione” di **“valide ragioni economiche”** atta a superare la presunzione di elusione nelle operazioni di fusione, scissione, conferimento e scambio di partecipazioni.

(Sent. 18/10/1990 riunite c-297/88 e 197/89 e soprattutto Sent. 17/07/1997 in c-28/95, Leur Bloem).